



ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI CASERTA

Corso preparatorio agli esami di stato: “Sicurezza nei cantieri”

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D.Lgs 81/08

ing. Sergio Tramontano - 04 Novembre 2025



ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI CASERTA

NORMA DI RIFERIMENTO: D.lgs N° 81 DEL 09/04/2008 (TUSL)

🗨️ La norma (composta da XIII Titoli e 306 articoli), in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, ha riformato, riunito ed armonizzato abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell'arco di quasi sessant'anni, al fine di adeguare il corpus normativo all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.

🗨️ Tra le ultime modifiche e integrazioni:

🗨️ D.lgs 3 agosto 2009 n. 106 (Nuovo testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) Legge 9 Agosto 2013, n° 98



1. Le principali novità nel 2022 e 2023



1.1. 2022



1.1.1. Aggiornamenti al Decreto Legislativo 81/08: Introduzione delle Novità nel “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021)



Nel gennaio 2022, il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08) è stato aggiornato per includere le nuove disposizioni introdotte dal “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Queste modifiche sono significative per l’evoluzione della sicurezza sul lavoro, con l’intento di rafforzare le responsabilità dei datori di lavoro e dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza, e di garantire una protezione maggiore per i lavoratori.



Le principali novità introdotte nel gennaio 2022 riguardano due aspetti fondamentali: l’obbligo di formazione specifica per i datori di lavoro e il rafforzamento della figura del preposto.



1. Le principali novità nel 2022 e 2023

- 1.1.3. Il Rafforzamento della Figura del Preposto
- Il preposto è una figura che, in qualità di soggetto responsabile della vigilanza su alcune operazioni o gruppi di lavoratori, ha il compito di assicurarsi che vengano rispettate le norme di sicurezza. Il rafforzamento della sua figura implica che questa responsabilità venga sottolineata e estesa, garantendo che il preposto non solo verifichi che le norme siano rispettate, ma che sia anche in grado di formare i lavoratori sui rischi specifici legati alle proprie mansioni, intervenire prontamente in caso di violazioni, e monitorare costantemente il rispetto delle misure di sicurezza.
- Questa modifica risponde alla necessità di avere figura di vigilanza più efficaci e di ridurre al minimo i rischi legati alla mancanza di supervisione, in particolare in ambienti lavorativi complessi e con alti rischi.
- Il rafforzamento della figura del preposto mira anche a garantire che i compiti di supervisione e di controllo vengano adeguatamente distribuiti e che i preposti siano dotati di capacità decisionali per affrontare tempestivamente le emergenze e i problemi di sicurezza che potrebbero insorgere.



1. Le principali novità nel 2022 e 2023

- 1.1.2. La Formazione Adeguata e Specifica dei Datori di Lavoro
- Una delle modifiche più rilevanti introdotte dal Decreto Fiscale riguarda la formazione adeguata e specifica dei datori di lavoro. Già precedentemente era prevista una formazione specifica per i dirigenti e i preposti, ma la novità del 2022 estende questa obbligazione anche ai datori di lavoro.
- La formazione per i datori di lavoro diventa, pertanto, obbligatoria e deve essere aggiornata periodicamente. Questo cambiamento evidenzia quanto la sicurezza sul lavoro non debba essere considerata solo come un onere o un obbligo burocratico, ma come un vero e proprio impegno continuo che deve essere assunto da tutte le figure chiave all'interno di un'organizzazione.
- Il d.lgs. 81/08, quindi, non solo impone la formazione per i datori di lavoro, ma stabilisce che questa formazione deve essere adeguata alle specifiche caratteristiche dell'ambiente lavorativo e dei rischi ad esso legati. Inoltre, come stabilito nell'Accordo adottato in Conferenza Stato-Regioni, la formazione deve essere periodicamente aggiornata, per garantire che i datori di lavoro siano sempre consapevoli delle nuove normative e dei cambiamenti in materia di sicurezza sul lavoro, nonché delle nuove tecniche e procedure da adottare per proteggere la salute e l'incolumità dei lavoratori.
- Questa disposizione sottolinea l'importanza della proattività nella gestione della sicurezza sul lavoro, e il fatto che i datori di lavoro non devono solo agire per adempiere a una norma, ma anche essere proattivi nella prevenzione dei rischi, attraverso un processo di formazione continuo.



ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI CASERTA

1. Le principali novità nel 2022 e 2023



Aggiornamenti 1.2.23.



1.2.1. Aggiornamenti al Decreto Legislativo 81/08:
Decreto Legge 4/5/2023 n.48



Decreto Legislativo 81/08, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha subito aggiornamenti importanti con la pubblicazione del Decreto Legge 4/5/2023 n.48, che è entrato in vigore il 5 maggio 2023. Le modifiche introdotte sono finalizzate a migliorare la sicurezza sul lavoro, includendo nuove disposizioni riguardanti medico competente, monitoraggio della formazione e l'utilizzo delle attrezzature. Di seguito vengono analizzate le principali novità introdotte.



1.2.2. Nomina del Medico Competente



Una delle principali modifiche riguarda la nomina del medico competente, che diventa obbligatoria anche quando la valutazione dei rischi lo prevede. In precedenza, la nomina del medico competente era già obbligatoria in casi specifici, ma con il nuovo aggiornamento, questa figura diventa un elemento necessario per garantire la salute e la sicurezza del lavoratore in un numero maggiore di ambienti di lavoro.



Il medico competente, infatti, è incaricato non solo di monitorare lo stato di salute dei lavoratori ma anche di intervenire tempestivamente in caso di rischi legati a determinate mansioni o esposizioni. L'obbligo di nomina del medico competente estende ulteriormente la protezione dei lavoratori, assicurando che ci sia una figura professionale che si occupi in modo sistematico e continuo della salute del personale.



**ORDINE DEGLI
INGEGNERI**
DELLA PROVINCIA
DI CASERTA

1. Le principali novità nel 2022 e 2023

-  1.2.3. Richiesta della Cartella Sanitaria al Precedente Datore di Lavoro
-  Un'altra modifica significativa riguarda l'obbligo per il medico competente di richiedere la cartella sanitaria del lavoratore al precedente datore di lavoro. Questo aggiornamento permette di avere un storico sanitario completo del lavoratore, contribuendo a una gestione più accurata della salute e prevenendo potenziali problemi legati a malattie professionali o a patologie preesistenti che potrebbero influenzare la sicurezza sul lavoro.
-  L'obbligo di acquisire la cartella sanitaria del lavoratore da parte del medico competente consente di avere una continuità nei controlli sanitari, senza dover ripetere esami inutili e assicurando che il lavoratore sia sempre monitorato adeguatamente nel tempo, soprattutto quando cambia impiego o ruolo all'interno dell'organizzazione.
-  1.2.4. Monitoraggio della Formazione: Nuove Competenze per la Conferenza Stato-Regioni
-  Nel 2023, un altro importante aggiornamento riguarda il monitoraggio della formazione. La Conferenza Stato-Regioni è chiamata a individuare le modalità per monitorare l'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo delle attività formative e del rispetto della normativa di riferimento.
-  Il monitoraggio riguarderà sia gli enti di formazione che i destinatari della formazione (cioè i lavoratori e i datori di lavoro). In particolare, la Conferenza Stato-Regioni dovrà garantire che i corsi di formazione siano effettivamente utili e conformi agli standard di sicurezza previsti, per assicurare che tutti i soggetti coinvolti siano preparati a gestire correttamente i rischi nel proprio ambiente lavorativo.
-  Questa novità mira a garantire che la formazione non sia solo un obbligo burocratico, ma una vera e propria esperienza formativa utile a migliorare la sicurezza sul lavoro, riducendo i rischi e aumentando la consapevolezza dei lavoratori e delle imprese.



ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI CASERTA

1. Le principali novità nel 2022 e 2023

-  1.2.5. Modifiche all'Articolo 72, Comma 2: Autocertificazione della Formazione
-  Il Decreto Legge n.48 del 2023 introduce una modifica significativa all'articolo 72, comma 2, che riguarda la vendita, il noleggio o la concessione in uso di macchine, apparecchi o utensili.
-  La nuova disposizione stabilisce che chiunque si occupi di vendere, noleggiare o concedere in uso tali attrezzature dovrà acquisire e conservare una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio o in concessione, o del datore di lavoro, che attesti che l'utilizzatore ha ricevuto la formazione specifica necessaria per l'utilizzo sicuro delle attrezzature.
-  Questa modifica si inserisce all'interno di un più ampio progetto di responsabilizzazione dei datori di lavoro e delle imprese, che devono garantire che i lavoratori abbiano ricevuto un addestramento idoneo per prevenire incidenti e infortuni legati all'utilizzo di macchinari e attrezzature. L'autocertificazione diventa uno strumento che permette di verificare facilmente il rispetto degli obblighi di formazione.
-  1.2.6. Obbligo di Formazione per l'Uso delle Attrezzature con Conoscenze Particolari
-  Una novità importante riguarda anche la formazione del datore di lavoro che fa uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari, come previsto dall'articolo 71, comma 7. In questo caso, il datore di lavoro è obbligato a provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico per garantire che l'uso delle attrezzature avvenga in modo idoneo e sicuro.
-  Questa disposizione si inserisce nell'ambito di un più ampio processo volto a professionalizzare ulteriormente la gestione della sicurezza sul lavoro. Non è sufficiente che solo i lavoratori siano formati, ma anche i datori di lavoro, che devono essere in grado di gestire correttamente l'uso delle attrezzature e monitorare la sicurezza durante le operazioni aziendali. L'obbligo di formazione è sancito come norma sanzionata, per cui il datore di lavoro che non rispetta questa disposizione rischia di essere sanzionato.



Le principali novità nel 2024 e 2025



2.1. 2024



2.1.1. Legge 203 del 2024: Modifiche alla Sicurezza sul Lavoro



La legge 203 del 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 il 28 dicembre 2024, è entrata in vigore il 12 gennaio 2025. Questa legge introduce modifiche rilevanti in tema di salute e sicurezza sul lavoro, con l'obiettivo di rafforzare la protezione dei lavoratori e promuovere una maggiore conformità alle normative da parte dei datori di lavoro. A seguire, sono esaminate le principali disposizioni introdotte dalla legge, suddivise per articoli modificati.



2.1.2. Articolo 12 - Composizione della Commissione Interpelli



Il primo significativo cambiamento riguarda la riforma della Commissione Interpelli presso il Ministero del Lavoro, prevista dall'art. 12 della legge. La modifica introduce una riorganizzazione della Commissione con l'obiettivo di migliorarne l'efficienza nell'interpretazione della normativa sulla sicurezza. L'introduzione di nuovi rappresentanti qualificati consentirà di avere un organo più specializzato e in grado di rispondere in maniera più tempestiva e precisa alle richieste di chiarimento in materia di sicurezza sul lavoro. L'obiettivo è rafforzare la capacità del Ministero del Lavoro di garantire l'applicazione uniforme delle normative in tutti i settori produttivi, contribuendo a una gestione più adeguata e consapevole delle problematiche legate alla sicurezza.



-  2.1.3. Articolo 14 bis - Relazione Annuale sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
-  Il nuovo art. 14 bis stabilisce un obbligo annuale per il Ministro del Lavoro di presentare alle Camere una relazione entro il 30 aprile di ogni anno, in cui vengono riportati lo stato della sicurezza sul lavoro e i programmi legislativi previsti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo aggiornamento rappresenta un passo importante verso una maggiore trasparenza e responsabilità nella gestione delle politiche di sicurezza. La relazione permetterà un monitoraggio continuo delle azioni intraprese, con l'obiettivo di verificare i progressi e identificare eventuali aree di miglioramento. La pubblicazione di questi dati sarà cruciale per l'accountability da parte delle istituzioni e per sensibilizzare tutti gli attori coinvolti nella sicurezza sul lavoro
-  2.1.4. Articoli 38 e 41 - Aggiornamenti Normativi sulla Sorveglianza Sanitaria
-  La sorveglianza sanitaria è uno degli ambiti maggiormente interessati dalle modifiche introdotte dalla legge. Gli articoli 38 e 41 sono stati aggiornati per rafforzare il controllo sulla salute dei lavoratori e garantire che le visite mediche preventive siano effettuate in modo regolare e appropriato.
-  Articolo 38: Verifica Periodica dei Medici Competenti
-  L'articolo 38 introduce la verifica periodica da parte del Ministero della Salute sui requisiti formativi dei Medici Competenti. Questa modifica ha l'obiettivo di garantire che i medici coinvolti nella sorveglianza sanitaria siano costantemente aggiornati riguardo le normative e le pratiche più recenti in materia di sicurezza sul lavoro. La formazione continua dei medici è fondamentale per una gestione adeguata della salute dei lavoratori, in particolare in settori dove i rischi sono elevati.

Le principali novità nel 2024 e 2025



**ORDINE DEGLI
INGEGNERI**
DELLA PROVINCIA
DI CASERTA

Le principali novità nel 2024 e 2025

-  2.1.5. Articolo 41: Modifiche alle Visite Mediche Preventive
-  L'articolo 41 introduce modifiche sostanziali al processo delle visite mediche preventive e di rientro malattia:
-  Visite preassuntive: Le visite preventive vengono estese a tutte le fasi pre-assuntive, assicurando che i lavoratori siano idonei a svolgere le proprie mansioni fin dal momento dell'ingresso nell'ambito lavorativo.
-  Visite di rientro malattia: La visita medica di rientro da un periodo di malattia superiore ai 60 giorni diventa facoltativa a discrezione del Medico Competente. Tuttavia, è previsto l'obbligo di un giudizio di idoneità anche senza la visita, per garantire che il lavoratore sia idoneo a riprendere le sue mansioni in modo sicuro.
-  Semplificazione degli esami: Viene inserita la raccomandazione di evitare la ripetizione di esami medici, utilizzando quelli già eseguiti in precedenza, per ridurre gli oneri burocratici e ottimizzare i costi.
-  Tossicodipendenza e alcoolismo: Entro il 31 dicembre 2024, attraverso un accordo in Conferenza Stato-Regioni, verranno riviste le modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell'alcooldipendenza. Queste condizioni sono state aggiornate per rispondere in modo più adeguato alle esigenze del settore sanitario e alle problematiche emergenti.
-  Vigilanza sui ricorsi: I ricorsi relativi ai giudizi di idoneità espressi dal Medico Competente passeranno sotto la vigilanza delle aziende sanitarie territoriali di riferimento (ASL/ATS), il che garantisce un controllo più rigoroso e una gestione più centralizzata delle problematiche legate alla salute dei lavoratori.
-  2.1.6. Articoli 65, Commi 2 e 3 - Utilizzo di Locali Sotterranei o Semisotterranei
-  Le modifiche all'articolo 65 riguardano le regole per l'utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei. L'obiettivo è garantire che questi ambienti, che possono presentare rischi specifici per la salute dei lavoratori, siano utilizzati solo quando sono rispettati requisiti precisi in termini di aerazione, illuminazione e microclima.
-  In particolare, i lavoratori che operano in tali ambienti non devono essere esposti a emissioni nocive derivanti dai processi lavorativi. Inoltre, è stato introdotto l'obbligo per il Datore di lavoro di comunicare l'utilizzo di tali locali all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite PEC, allegando la documentazione tecnica necessaria. L'utilizzo di questi locali sarà consentito solo dopo 30 giorni dalla comunicazione, permettendo così alle autorità competenti di effettuare una valutazione adeguata dei rischi.



- 2.1.7. Articolo 304, Comma 1, Lettera B - Sanzioni
- Infine, l'articolo 304 introduce modifiche significative in tema di sanzioni. Con l'ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni sanzionatorie, le violazioni delle normative sulla sicurezza saranno punite più severamente. La legge include ora anche i commi 1, 2, 3, 4 e 5, estendendo l'ambito di applicazione delle sanzioni e aumentando la responsabilità per chi non rispetta le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
- Questa modifica mira a rendere le sanzioni un strumento più incisivo per incentivare il rispetto delle normative. L'introduzione di sanzioni più severe aiuterà a promuovere comportamenti responsabili da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo lavorativo, contribuendo a un ambiente di lavoro più sicuro per tutti.

**Le principali
novità nel
2024 e 2025**



- Dal 24 maggio 2025 è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato il 17 aprile 2025 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni ridisegna profondamente la disciplina della formazione, superando la frammentazione normativa che per anni ha caratterizzato il settore.

Tra i cambiamenti più significativi:

Datori di lavoro: formazione obbligatoria di 16 ore per tutti anche per chi non ricopre il ruolo di RSPP.

Preposti: il percorso formativo base viene portato a 12 ore; l'aggiornamento diventa obbligatorio ogni due anni (6 ore).

Lavoratori: la formazione deve essere completata prima dell'inizio dell'attività lavorativa (eliminata la precedente finestra di 60 giorni).

Dirigenti: confermati i percorsi dedicati, con aggiornamenti periodici più stringenti.

RSPP e ASPP: rivisitati i contenuti, con maggiore enfasi su aspetti gestionali e organizzativi.

Ambienti specifici e attrezzature: nuovi corsi obbligatori per addetti in spazi confinati o sospetti di inquinamento (12 ore) e moduli aggiuntivi per settori particolari, come pesca (12 ore - B-SP2) e cantieri (6 ore per Datori di Lavoro e Dirigenti).

Per agevolare l'adeguamento, è stato previsto un periodo di transizione di 12 mesi, fino al 24 maggio 2026



Conclusioni



Le modifiche al Decreto Legislativo 81/08 negli ultimi anni (2022, 2023 , 2024 e corrente 2025) hanno portato importanti cambiamenti in materia di sicurezza sul lavoro, con l'obiettivo di garantire una protezione sempre maggiore per i lavoratori. Le nuove disposizioni puntano a garantire una formazione continua e adeguata, a rafforzare il controllo sulla sicurezza sul lavoro e a migliorare la sorveglianza sanitaria.

L'ampliamento delle sanzioni e l'introduzione di nuove normative sui locali sotterranei e sull'utilizzo delle attrezzature sottolineano l'attenzione sempre maggiore dello Stato Italiano per la sicurezza sul lavoro.

D.Lgs 81/08 Titolo IV Cantieri temporanei e mobili

☎ Contiene sia le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, sia le norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota





ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI CASERTA

Il Decreto Legislativo n. 81/2008

 Art. 15 - Misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro:



-  valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza
-  la programmazione della prevenzione..condizioni tecniche..
-  l'eliminazione o riduzione dei rischi
-  i principi ergonomici dell'organizzazione del lavoro
-  la riduzione dei rischi alla fonte
-  la sostituzione di ciò che è pericoloso
-  la limitazione dei lavoratori esposti a rischio
-  l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici
-  l) il controllo sanitario dei lavoratori
- ...
- ecc omissis



m) l'allontanamento
dall'esposizione ai rischi
per motivi sanitari
inerenti la persona

n, o, p) l'informazione e
la formazione adeguate
per i lavoratori, i
dirigenti, i preposti e i
rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza

q) le istruzioni adeguate
ai lavoratori

r, s) la partecipazione e la
consultazione dei
lavoratori e dei loro
rappresentanti per la
sicurezza

t) l'adozione di codici di
condotta e di buone prassi

u) le misure di emergenza
da attuare - antincendio,
primo soccorso,
evacuazione...

v) l'uso di segnali di
avvertimento e di
sicurezza

z) la regolare
manutenzione di
ambiente, attrezzature,
impianti...



Articolo 2 D.Lgs. 81/08 valutazione dei rischi

«**valutazione dei rischi**»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Definizioni

PERICOLO: la proprietà potenzialmente causa di danno posseduta da una determinata entità (composti chimici, agenti fisici, agenti biologici, condizioni particolari di lavoro ecc).

RISCHIO: la possibilità che un pericolo possa provocare danno effettivo in condizioni di impiego o di normale attività



IL RISCHIO

 appare sotto un duplice aspetto

Per la
sicurezza

Per la
salute

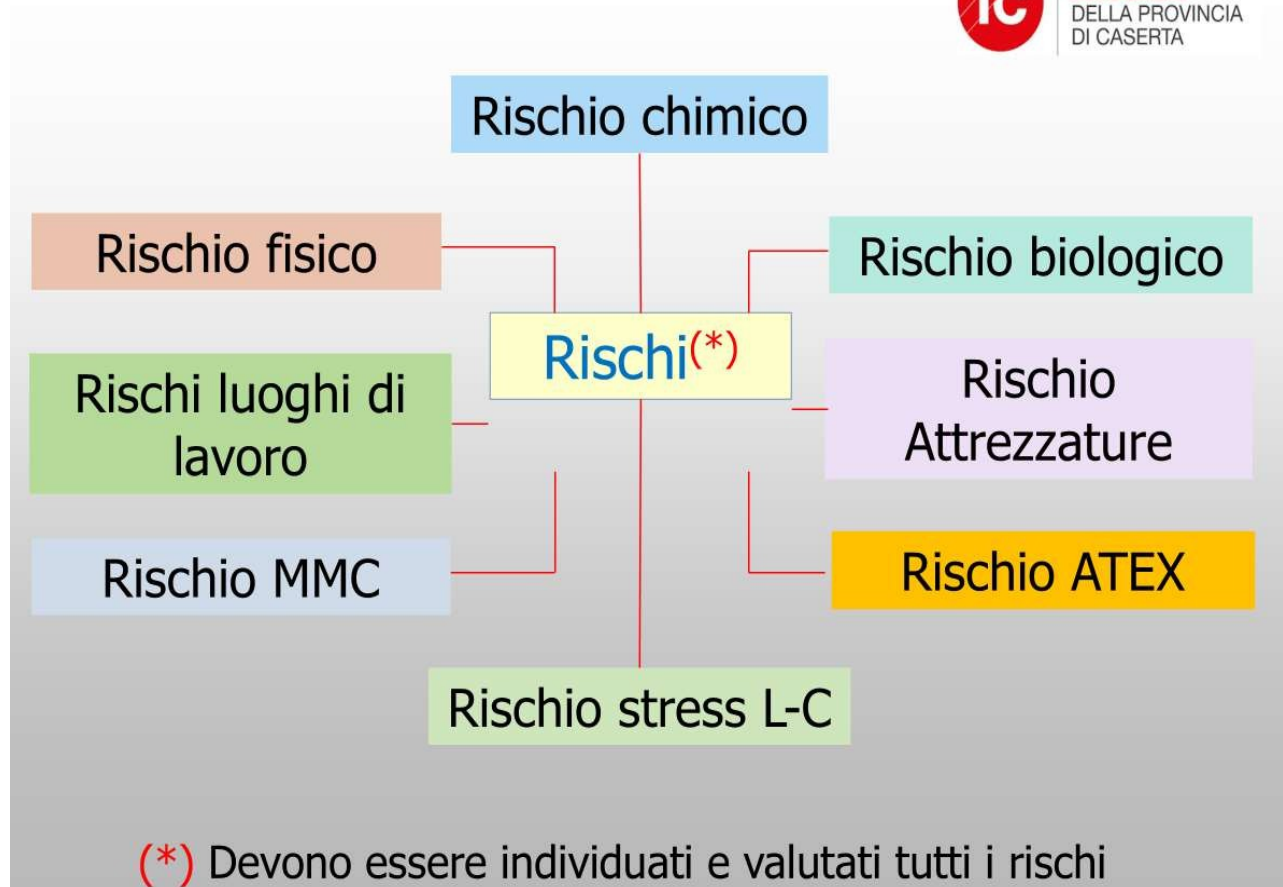


I rischi per la sicurezza

 I rischi per la sicurezza possono riguardare la collettività dei lavoratori di una azienda (es. derivati dalla mancata applicazione delle norme antincendio) ovvero possono riguardare il singolo lavoratore come avviene nel caso della mancanza di dispositivi di sicurezza su macchine o apparecchiature varie con conseguente possibilità di infortuni sul lavoro.

I rischi per la salute

 I rischi per la salute sono rappresentati da fattori di rischio (chimici, fisici, biologici, biomeccanici, relazionali) in grado di provocare un danno alla salute in modo acuto (infortunio o malattia infortunio) o cronico (malattia professionale); essi inoltre sono peculiari dell'ambiente di lavoro.



LE FIGURE DEL CANTIERE



LE FIGURE PROFESSIONALI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI



COMMITTENTE PRIVATO

È Il soggetto per conto del quale l'opera viene realizzata. È la persona fisica legittimata alla firma dei contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori. Sono committenti privati le immobiliari, le amministrazioni condominiali, i singoli soggetti giuridici.

È tenuto a garantire le misure generali di tutela per la sicurezza. Può espletare anche le funzioni di *coordinatore* nel momento in cui è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Il committente privato:

- può, a sua discrezione, designare un **responsabile dei lavori** per l'adempimento degli obblighi di legge. È comunque sempre responsabile per la verifica e l'applicazione del piano per la sicurezza e del coordinamento tra imprese.
- sceglie il **coordinatore in fase di progettazione (CSP)** e, successivamente, il **coordinatore in fase di esecuzione (CSE)**. Per lavori privati non soggetti a PSC e importo inferiore a € 100.000,00 non è necessario nominare il CSP ma solo il CSE, il quale svolge anche funzioni di CSP.
- verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato
 - regolarità contributiva, contrattuale e assicurativa (INPS, Cassa Edile, INAIL)
 - dichiarazione organico medio annuo distinto per qualifica dei lavoratori
 - elenco lavori realizzati negli ultimi anni
 - adempimenti

L'attestazione relativa agli adempimenti contributivi e assicurativi avviene tramite il rilascio del **DURC** (Documento Unico di Regolarità Contributiva)

- predispone la **notifica preliminare** che deve essere inviata all'ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro, prima dell'inizio dei lavori. (Una copia deve essere affissa in cantiere).



COMMITTENTE PUBBLICO

È Il soggetto Il soggetto istituzionale che decide della realizzazione di un'opera pubblica, preoccupandosi di reperire le risorse finanziarie. Una volta che la realizzazione dell'opera viene deliberata, spetta al **RUP (Responsabile Unico del Procedimento)** nominato dal Sindaco e dalla Giunta) procedere per lo svolgimento dell'incarico interno all'ufficio tecnico comunale o per l'affidamento dello stesso attraverso un bando per l'individuazione del progettista, del direttore lavori, del coordinatore alla sicurezza e delle altre figure professionali che intervengono nella progettazione ed esecuzione dell'opera.

Gli obblighi del RUP sono gli stessi del
“committente” (Art 90 D.Lgs 81/2008)



DATORE DI LAVORO (IMPRESA)

È il responsabile dell'impresa o unità produttiva a cui viene commissionata la realizzazione dell'opera. È il principale destinatario dell'obbligo di garantire l'integrità fisica dei lavoratori. È colui che ha il potere di decidere e di investire denaro per adempiere agli obblighi di sicurezza (nelle aziende è il presidente del Consiglio di Amministrazione).

Il datore di lavoro:

Nomina le figure di responsabilità: il **Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (R.S.P.P.)**, gli **Addetti del Servizio di Protezione e Prevenzione (ASPP)**, il **medico competente**, gli **addetti alle emergenze**.

- Provvede alla formazione e informazione dei lavoratori.
- Fornisce ai lavoratori mezzi di protezione adeguati individuali o collettivi
- Deve consentire ai **RLS / RLST** (rappresentanti dei lavoratori in materia di sicurezza) di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di accedere alle informazioni
- Tiene aggiornato il registro degli infortuni
- Verifica, in caso di subappalto, l'idoneità tecnico professionale delle imprese o lavoratori autonomi
- Organizza il cantiere. In tal senso dovrà adottare misure per adeguare i posti di lavoro dei cantieri all'interno dei locali, rendendo conformi i luoghi di lavoro al servizio del cantiere, curando le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, disponendo per il corretto stoccaggio e per l'evacuazione delle macerie
- Riceve dal committente il PSC
- Redige o fa redigere il **Piano Operativo di Sicurezza (POS)**
- Mette a disposizione degli RLS / RLST, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, copia del PSC e del POS Raccoglie il POS delle imprese subappaltatrici e li mette a disposizione del coordinatore in fase esecutiva, dopodiché, qualora lo richieda il coordinatore, aggiorna il proprio POS così come sono tenute a farlo le imprese subappaltatrici
- si attiene a quanto indicato nel PSC e POS e dà applicazione alle prescrizioni del PSC e POS, in stretta collaborazione con il coordinatore in fase esecutiva



COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE (CSP)

È un professionista (architetto, ingegnere, geologo, geometra, perito industriale), al quale viene dato l'incarico di valutare già in fase di progetto che l'edificio da costruire abbia caratteristiche tali da poter essere realizzato applicando le norme di sicurezza. Il coordinatore della progettazione viene designato dal committente contestualmente al progettista dell'opera, possedendo i requisiti professionali previsti dalla legge. Può incidere nelle scelte progettuali imponendo l'adozione di accorgimenti opportuni a rendere l'opera "sicura" anche nelle successive fasi di manutenzione. È responsabile in prima persona della

redazione del **PSC** e del **fascicolo tecnico**, a prescindere da chi realmente lo redige, e viene sanzionato in caso di inadempienza.



COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA(CSE)

È un tecnico con competenze specifiche in materia di sicurezza nei cantieri. Ha le stesse caratteristiche del CSP, e quindi può essere un architetto, un ingegnere, un perito o un geometra. Viene designato dal committente prima dell'affidamento dei lavori. **Non può però essere il datore di lavoro dell'impresa esecutrice o dipendente della stessa.** Qualora nei cantieri con un'unica impresa nel prosieguo dei lavori dovessero intervenire altre imprese subappaltatrici, il committente è tenuto alla nomina di un coordinatore per la sicurezza in

fase esecutiva a cui spetterà il compito di redigere il PSC ed il fascicolo tecnico, assumendo così anche il ruolo di coordinatore in fase di progettazione. Le incombenze del CSE sono molto ampie e rappresentano il vero e proprio anello di collegamento fra committenza e impresa. Le sue principali funzioni sono:



- ✓ Valuta la compatibilità tra quanto previsto dal PSC e dai POS delle imprese esecutrici;
- ✓ Aggiorna il fascicolo tecnico, quando occorre;
- ✓ Accerta che siano stati consultati RLS / RLST nell'accettazione del PSC da parte delle imprese;
- ✓ Controlla l'applicazione del PSC;
- ✓ Verifica in cantiere, con azioni di **coordinamento e controllo**, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni del PSC e verbalizza quanto rilevato durante i controlli periodici;
- ✓ Verbalizza ogni determinazione assunta e concordata con le imprese ed i lavoratori, verificando che i lavoratori siano stati informati dalle imprese sugli adeguamenti concordati
- ✓ Coordina la consultazione tra gli RLS / RLST e le imprese;
- ✓ Riferisce al committente sulle inadempienze delle imprese, proponendo l'eventuale allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere, e la risoluzione del contratto. Se il committente o il responsabile dei lavori, senza motivazioni precise, non prendono decisioni sulla base di questa segnalazione, il coordinatore dà comunicazione dell'inadempienza all'ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- ✓ Ordina la sospensione dei lavori in caso di pericolo grave e imminente.

Le principali funzioni del COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA(CSE)



Altre figure responsabili della sicurezza



il DIRETTORE DEI LAVORI è designato dal Committente.

Il DL può avvalersi di un Direttore Operativo o di un Ispettore di cantiere



L'IMPRESA Affidataria è l'impresa titolare del contratto di appalto. Essa delega il DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE per il controllo e l'organizzazione del lavoro che si avvale dell'Assistente di cantiere (o preposto) e del RSPP responsabile servizio prevenzione e protezione.



A sua volta essa può avvalersi del lavoro di Imprese Esecutrici o subappaltatore e/o di Lavoratori Autonomi.



Ogni Impresa Esecutrice, prima di iniziare i lavori deve redigere e consegnare all'Impresa Affidataria un POS Piano Operativo di Sicurezza che descrive la gestione delle attività in sicurezza



Altre figure responsabili della sicurezza

-  I lavoratori svolgono la propria attività nell'ambito dell'Organizzazione di un datore di lavoro. I lavoratori eleggono il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza - RLS
-  I Lavoratori Autonomi sono tenuti comunque ad attuare quanto previsto nel PSC e nel POS, e ad adeguarsi alle indicazioni fornite dal CSE e devono dotarsi autonomamente dei necessari DPI
-  Obblighi del PREPOSTO: deve vigilare sulla osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi di legge, delle disposizioni aziendali, sull'uso dei DPI e dei mezzi di protezione collettivi,... che solo i lavoratori “formati” accedano alle zone di rischio, segnalare le deficienze dei mezzi, attrezzature e DPI... nonché frequentare gli specifici corsi di formazione... ecc.

Altre figure della sicurezza



RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

È la persona, con attitudini e capacità adeguate, incaricata dal datore di lavoro, per l'individuazione e valutazione dei rischi e delle relative misure di sicurezza. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere nominato dal datore di lavoro previa consultazione dell'RLS / RLST. Anche gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) possono essere interni o esterni all'unità produttiva. Le loro capacità, nonché i requisiti professionali devono essere adeguati alla entità dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alla attività lavorativa: devono comunque essere in possesso di un titolo di

studio, almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore, con attestato di frequenza a specifici corsi di formazione. Sono inoltre tenuti a frequentare corsi di aggiornamento.

Nelle società con meno di 30 dipendenti può essere il datore di lavoro stesso, previo specifico corso di formazione. Le attitudini e capacità adeguate derivano da compiti svolti in precedenza in materia di Prevenzione e Protezione.



RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS - RLST)

È il rappresentante dei lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza. Viene eletto dai lavoratori con un'apposita assemblea aziendale (RLS). Può essere individuato anche in ambito territoriale (RLST). Deve ricevere un'adeguata formazione e seguire uno specifico corso. Nel considerare il suo profilo, il suo ruolo e i suoi compiti, si tenga conto di questi elementi:

- è esente da responsabilità sanzionabili;
- non può subire alcun pregiudizio nell'espletamento delle sue funzioni;
- ha libertà di accesso ai luoghi di lavoro;
- riceve il documento di valutazione dei rischi e accede al Registro Infortuni;
- promuove iniziative idonee a tutelare la salute dei lavoratori;
- formula osservazioni in caso di visite delle autorità competenti.

Altre figure della sicurezza



GLI ADDETTI ALLE EMERGENZE

Gli addetti alle emergenze sono i lavoratori incaricati dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione e della gestione delle emergenze. Gli addetti alle emergenze intervengono direttamente nei casi di pericolo grave ed immediato sul cantiere. I lavoratori nominati non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo e devono essere formati e disporre di attrezzature adeguate. È compito del datore di lavoro, in collaborazione con il servizio di prevenzione, prevedere procedure per la gestione delle emergenze, vale a dire attuare quelle procedure operative indicate per interventi di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto

soccorso, di prevenzione incendi e lotta antincendio.



Altre figure responsabili della sicurezza

-  **MEDICO COMPETENTE:** è il medico in possesso di un titolo e dei necessari requisiti formativi e professionali che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la “sorveglianza sanitaria”



Quando è necessario nominare il CSP e il CSE

- 🔊 CANTIERE DI QUALSIASI DIMENSIONE, SIA PUBBLICO CHE PRIVATO, CON 1 IMPRESA ESECUTRICE: NO CSP E NO CSE
- 🔊 CANTIERE PUBBLICO DI QUALSIASI DIMENSIONE CON 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: SI CSP E SI CSE
- 🔊 CANTIERE PRIVATO NON SOGGETTO AD ALCUNA PRATICA EDILIZIA, QUALSIASI IMPORTO DEI LAVORI, CON 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: NO CSP E SI CSE (CHE REDIGE IL PSC).
- 🔊 CANTIERE PRIVATO SOGGETTO A PRATICA EDILIZIA CON IMPORTO DEI LAVORI INFERIORE AI
100.000 € CON 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: NO CSP E SI CSE (CHE REDIGE IL PSC).
- 🔊 CANTIERE PRIVATO SOGGETTO A PRATICA EDILIZIA CON IMPORTO DEI LAVORI SUPERIORE AI
100.000 € CON 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: SI CSP E SI CSE.
- 🔊 CANTIERE DI UNO QUALSIASI DEI PRECEDENTI CASI CON 1 IMPRESA ESECUTRICE CHE IN CORSO D'OPERA AUMENTA A 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: NO CSP E SI CSE (CHE REDIGE IL PSC).



Calcolo degli Uomini-giorno (u/g) nei cantieri edili

Gli UOMINI-GIORNO sono il numero complessivo presunto delle giornate lavorative impiegate in un determinato cantiere.

- I = Importo dell'opera da realizzare, 350.000 €;
- %MO = Incidenza della manodopera, 40%;
- T = numero di ore lavorative giornaliere pari a 8;
- CMO = Costo medio orario 22 € (dipende dalla zona (provincia) dell'intervento), per 8 ore = 176 € al dì/ogni operaio;

Tipo di lavoro	Incidenza
Opere edili	40 %
Lavori stradali	18 %
Lavori in c.a.	32%

$$UG = \frac{I \cdot \%MO}{CMO \cdot T}$$

Uomini-giorno (UG) nel cantiere = € 140.000/176 circa 795 u/g (giornate che complessivamente servono nel cantiere).

- Squadra tipo per lavori edili:

2 operai specializzati, 2 operai comuni, 3 manovali = Tot. n. 7 operai

- Durata dei lavori (in giorni): $UG/7 = 795/7 = 114$ giorni lavorativi



ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI CASERTA

ORGANI COMPETENTI E DI VIGILANZA



ASL: Servizi PSAL Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro (SPSAL)



DPL: Direzione Provinciale del lavoro (Ministero)



Corpo Vigili del Fuoco (formazione, vigilanza, PA e PG)



INAIL, Istit. Naz. per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro



IPSEMA Previdenza-infortuni e malattie del settore marittimo e aereo



Gli Organismi Paritetici... Costituiti a livello territoriale tra le OOSS dei datori di lavoro e dei lavoratori per la formazione e la conciliazione di controversie



Il **Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL)**, operante nel Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL, ha quale compito fondamentale la tutela della salute nei luoghi di lavoro attraverso la promozione e il controllo delle condizioni di sicurezza, di igiene e di salute dei lavoratori. Il Servizio svolge azioni di prevenzione e vigilanza articolate nelle seguenti attività:

- conoscenza dei rischi e dei danni per la salute;
- interventi nei luoghi di lavoro;
- inchieste su infortuni e malattie professionali rilascio di pareri preventivi per la costruzione e la
- ristrutturazione dei locali industriali;
- coordinamento e controllo degli accertamenti sanitari ;
- educazione alla prevenzione ;
- funzioni di polizia giudiziaria.

SETTORI

macchine,

- attrezzature e impianti.
- IGIENE SUL LAVORO che si occupa dall'inquinamento dell'ambiente di lavoro da agenti chimici, fisici e biologici.
- MEDICINA DEL LAVORO che si occupa della tutela della salute di lavoratori esposti a rischi professionali,
- lavoratrici madri e apprendisti e minori.



DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO (Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

Quale organo di tutela dei lavoratori svolge attività di vigilanza e di informazione sulla applicazione della normativa in materia di lavoro. Inoltre interviene con atti di natura *dispositiva, autorizzativa, di concessione, di deroga, di attestazione, di pareri e vidimazione documenti.*



CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

L'art. 13 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce al C.N.VV.F. la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro "per quanto di specifica competenza". Tale attività è volta a:

- prevenire l'insorgere di incendi nei luoghi di lavoro;
- prevenire la formazione e l'innesco di miscele esplosive nei luoghi di lavoro;
- assicurare le condizioni per un rapido e sicuro allontanamento dei lavoratori in caso di pericolo d'incendio e/o esplosione.

Il personale operativo del C.N.VV.F. nell'esercizio delle attività istituzionali svolge **funzioni di polizia giudiziaria**, limitata alle tipologie di reati fondamentalmente ascrivibili alle due seguenti categorie:

- delitti contro la pubblica incolumità;
- contravvenzioni in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

INAIL **INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro)**

È un Ente pubblico non economico che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I principali obiettivi sono:

- ridurre il fenomeno infortunistico;
- assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio;
- garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro.



In particolare

ORGANISMI PARITETICI

 Sono definiti dall'art.2 del D.Lgs. n. 81/2008 . Si tratta di enti costituiti a livello territoriale e in modo paritetico, cioè su iniziativa di associazioni di parte imprenditoriale e sindacale, appartenenti allo stesso comparto o settore lavorativo.

 Sono perciò finanziati attraverso contributi sia dei datori di lavoro che dei lavoratori.

 Nascono con l'obiettivo di essere un punto di riferimento per le imprese su diversi aspetti, ma svolgono una funzione importante in modo particolare sulla materia della prevenzione dei rischi professionali.

 Elaborano e diffondono buone pratiche di lavoro per il comparto/settore a cui fanno riferimento e forniscono indirizzo e supporto all'impresa nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative per il miglioramento delle problematiche esistenti.

 Possono (se dotati di personale con specifiche competenze in materia) effettuare sopralluoghi e anche, su richiesta delle imprese aderenti, rilasciare attestazioni che certificano la buona gestione della prevenzione in azienda e che possono essere considerate dagli organi di vigilanza.

 Programmano e propongono attività formative obbligatorie e non.

 Costituiscono il primo riferimento in caso di controversie sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione, formazione.



Riepilogo dei principali documenti della sicurezza

- Notifica Preliminare inviata all'ASL e alla DPL
- PSC - Piano di Sicurezza e di Coordinamento (deve contenere anche la stima dei costi della sicurezza)
- PSS - Piano Sostitutivo di Sicurezza (Impresa affidataria)
- POS - Piano Operativo di Sicurezza
- FIS - Fascicolo Informazioni Sicurezza
- PGE - Piano di Gestione delle Emergenze
- DVR - Documento di Valutazione dei Rischi
- DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (più imprese)
- PiMUS - Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi
- DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva



**ORDINE DEGLI
INGEGNERI**
DELLA PROVINCIA
DI CASERTA

Grazie per l'attenzione

ing. Sergio Tramontano - 04 Novembre 2025